



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DIVISIONE VIII– INTERVENTI PER LO SVILUPPO LOCALE

Circolare 11 agosto 2023, n. 2543

Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Savona tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Alle imprese interessate

Alla Regione Liguria

Ai comuni dell'area di crisi

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

A. Finalità e condizioni dell'Avviso

1. Il presente Avviso è adottato nell'ambito dell'attuazione del “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Savona”, di seguito “Progetto”, approvato, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con Accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 2018 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Provincia di Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porti di Savona e Vado Ligure, Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito “Accordo di programma), registrato dalla Corte dei Conti in data 12/06/2018 al numero 1-539. Il nuovo **Accordo di Programma** del 10 agosto 2023, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, ha validità temporale di 36 mesi sino al 10 agosto 2026 e conferma gli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale del citato “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Savona” adottato con l'Accordo di programma del 30 marzo 2018.



2. Il *Progetto* è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Savona. L'elenco dei Comuni dell'area di crisi industriale complessa è riportato nell'allegato n. 1 al presente Avviso.
3. L'Avviso promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni indicati al precedente punto 2, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti
4. Per l'attuazione del presente Avviso è applicata la normativa relativa alla legge n. 181/1989 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:
 - decreto ministeriale 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 5 maggio 2022, recante «Termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale» (di seguito "*decreto*"), in sostituzione della disciplina attuativa recata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019;
 - circolare direttoriale n. 237343 del 16 giugno 2022, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali», pubblicata nei siti internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, www.mimit.gov.it, e di Invitalia, www.invitalia.it (di seguito "*circolare*");
5. Le domande di agevolazione debbono essere presentate da imprese già costituite in forma di società di capitali; possono altresì presentare domanda di agevolazione le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile. Sono altresì ammesse le reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla normativa citata al punto A.4.

B. Localizzazione

Per l'accesso ai benefici di cui al presente Avviso, le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate nel territorio dei Comuni di cui all'allegato n. 1.

C. Caratteristiche delle iniziative imprenditoriali e settori di attività ammissibili

1. Le iniziative imprenditoriali devono:
 - a. prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione



- dell'organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale;
- b. comportare il mantenimento o l'incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.
 2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 10, del decreto 24 marzo 2022 e del punto 7.16 della circolare 16 giugno 2022, le imprese che intendono realizzare iniziative imprenditoriali che rivestono carattere di ecosostenibilità possono richiedere le agevolazioni ai sensi della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile. A tal fine il Soggetto gestore verifica il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), con le modalità definite dalla circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 marzo 2022, n. 120820.
 3. Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Nel caso di programma d'investimento presentato da reti di imprese di cui al punto A.5, i singoli programmi d'investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).
 4. Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al precedente punto A.4.
 5. Sono considerate prioritarie le attività economiche dettagliate nella griglia di valutazione di cui all'allegato n. 2.
 6. Sussistendone le condizioni, le domande di agevolazioni relative a programmi d'investimento che prevedono un importo complessivo pari o superiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni) e un significativo impatto occupazionale possono formare, se proposta dal soggetto richiedente tramite istanza di parte, oggetto di Accordi di sviluppo di cui al punto 11 della circolare 16 giugno 2022.

D. Risorse finanziarie disponibili

L'ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è pari a euro 8.500.788,11 (*ottomilionicinquecentomilasettecentottantotto/11*), al netto dei rimborsi spettanti al Soggetto gestore per l'attuazione degli interventi di cui al decreto. Tale importo potrà essere incrementato in caso di rinvenienza di ulteriori risorse, tenendo conto dello stanziamento previsto dall'Accordo di Programma, a seguito della conclusione delle attività di valutazione e successiva gestione istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Avviso emanato con Circolare 20 aprile 2018 n. 183965, ma non finanziate per esaurimento del plafond originariamente assegnato.



E. Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre agli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al punto A.4, si impegnano a:
 - a) concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il programma occupazionale proposto;
 - b) procedere, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione del personale appartenente al bacino di riferimento indicato nell'allegato n. 3 al presente Avviso o al personale delle aziende del territorio di riferimento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. In caso di agevolazioni richieste ai sensi della Sezione 3.13 del Quadro temporaneo (Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile) di cui al precedente punto C.2, i soggetti beneficiari si impegnano affinché le iniziative da agevolare non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio "non arrecare un danno significativo" – DNSH) e risultino conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021.

F. Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 ("*Regolamento GBER*"). Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal *Regolamento GBER*.
2. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell'organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.
3. In caso di programmi di investimento presentati ai sensi di quanto previsto al punto C.2, le agevolazioni sono concesse nei limiti di quanto previsto dal punto 89, lettera d) del Quadro temporaneo (Sezione 3.13 - Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile) e comunque dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal citato punto 89, lettere a) ed e).
4. I programmi di investimento produttivo possono essere ammessi alle agevolazioni anche alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti "de minimis".



G. Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione

1. Le domande di agevolazione debbono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).
2. Le domande di agevolazione debbono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 14 settembre 2023 e sino alle ore 12.00 del 18 ottobre 2023, condizionatamente all’avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti dell’Accordo di Programma. Invitalia renderà noto sul proprio sito istituzionale (www.invitalia.it) l’eventuale mancata registrazione dell’Accordo di Programma ed i nuovi termini per la presentazione delle domande.

H. Criteri di valutazione

1. Al termine della verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni di tutte le domande presentate, e comunque entro 30 giorni dal termine finale indicato al punto G.2, è predisposta, con le modalità descritte nell’allegato n. 2 al presente Avviso e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria.
2. Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria e sono valutate secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 10 del *decreto* e al punto 10 della *circolare*. Le domande valutate positivamente sono ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.
3. Le domande di agevolazione presentate a valere sulla sezione 3.13 del Quadro temporaneo che, a seguito della formazione della graduatoria di cui al punto H.1, risultino prive di copertura finanziaria potranno accedere alla fase di valutazione istruttoria, a seguito di eventuale scorrimento della graduatoria, se ammissibili ai sensi del Regolamento GBER o del regolamento *de minimis*.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche



ALLEGATO N. 1

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI SAVONA

Comuni dell'area di crisi

Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Quiliano, Roccavignale, Vado Ligure, Villanova d'Albenga.

NOTA: i Comuni evidenziati in grassetto sono quelli ricadenti nelle aree ex art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 SA.101134 (2021/N).

**ALLEGATO N. 2****AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI SAVONA****Griglia di valutazione per la determinazione della graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni della legge n. 181/1989**

L'accesso alle agevolazioni prevede la determinazione di una graduatoria di ammissione redatta sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
Incremento occupazionale	Incremento del numero degli addetti espresso in ULA	Nuova occupazione generata dall'iniziativa imprenditoriale = 0: 0 punti > 0 a < 5: 4 punti; ≥ 5 a < 10: 8 punti; ≥ 10 a < 20: 15 punti; ≥ 20 a < 30: 30 punti; ≥ 30 a < 40: 40 punti; ≥ 40 in poi: 50 punti.	50
CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
Attività economiche prioritarie	C 10 - Industrie alimentari C 11 - Industria delle bevande C 19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio C 20 - Fabbricazione di prodotti chimici C 22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche C 23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi C 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo* C 27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche C 28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. C 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi C 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	50	50



CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
	C 33 - Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature E 38.1-Raccolta dei rifiuti** E 38.2-Trattamento e smaltimento dei rifiuti** E 38.3 -Recupero dei materiali** H 52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti I 55 - Alloggio ***		

*(esclusi macchinari e attrezzature)

** (Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale)

*** (Intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 gestione di vagoni letto)

Nel caso dei contratti di rete, ai sensi del punto A.4 del presente Avviso, l'attività economica e la tipologia del programma di investimento considerate ai fini dell'eventuale maggiorazione è quella dichiarata come prevalente nell'ambito della domanda e dei suoi allegati.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda che prevede il maggior incremento occupazionale. Nel caso di parità di incremento occupazionale è data priorità alla domanda che prevede il minor importo di agevolazioni richieste. A parità di agevolazioni richieste e di incremento occupazionale prevale l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'incremento del numero degli addetti è dato dall'incremento, espresso in ULA, del numero degli addetti della unità produttiva oggetto delle agevolazioni riferita ai dodici mesi antecedenti.

Il contenuto delle dichiarazioni apportate dai soggetti proponenti, in relazione ai criteri di valutazione sopra indicati, non potrà essere modificato nel corso dell'iter di valutazione dell'iniziativa imprenditoriale. L'eventuale modifica che produca l'alterazione della graduatoria comporterà la non ammissibilità della domanda e la sua esclusione dalla graduatoria. La medesima conseguenza si avrà qualora nel corso della fase di valutazione istruttoria il soggetto gestore accerti:

- l'incoerenza del programma occupazionale proposto e/o;
- l'inesattezza delle informazioni rilasciate in ordine alla attività economica svolta e/o
- la non rispondenza alla tipologia di programma di investimento che ha determinato la maggiorazione del punteggio.

Variazioni in relazione ai criteri di valutazione sopra indicati intervenute dopo la concessione delle agevolazioni che producano l'alterazione della graduatoria comporteranno la revoca



delle medesime. La revoca è totale nel caso di variazione della attività economica nell'unità produttiva beneficiaria dell'investimento. Per decrementi dell'obiettivo occupazionale superiori al 50% di quanto previsto, la revoca delle agevolazioni è totale. La revoca è parziale e commisurata al decremento dell'obiettivo occupazionale qualora il predetto decremento risulti superiore al 10 %.



ALLEGATO N. 3

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI SAVONA

Bacino dei lavoratori da rioccupare

(DG Regione Liguria n. 621/2017)

Disoccupati, ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, che hanno avuto ultima occupazione presso una unità produttiva localizzata nell'area di crisi.